



CIRC. N. 185

A tutto il personale dell'IC Albano S.A.

Agli Atti

Al sito dell'IC. Albano S.A.

OGGETTO: WHISTLEBLOWING

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 24/2023, che raccoglie l'intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute al segnalante, whistleblower, in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e secondo le modalità indicate nella norma. Le disposizioni del decreto avranno effetto a partire dal **15 luglio 2023**. Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- ✓ Dipendenti pubblici;
- ✓ Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- ✓ Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
- ✓ Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
- ✓ Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- ✓ Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le disposizioni del decreto **non** si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale della persona segnalante** che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

La segnalazione può avvenire quando il rapporto giuridico è in corso, quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso).

I canali di segnalazione previsti dalla normativa sono:

- ✓ **Canale interno:** Il Direttore Generale dell'USR, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.
- ✓ **Canale esterno:** L'ANAC
- ✓ **Divulgazione pubblica**
- ✓ **Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile**

La scelta del canale di segnalazione **non** è rimessa alla discrezione del whistleblower: in via prioritaria è favorito l'utilizzo del **canale interno** e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Aroldo Naselli
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)